



Facoltà di Giurisprudenza

Cattedra di Procedura Penale

Prof. Alfredo Gaito

Anno Accademico 2012/2013

GENNY LAMONICA, LORENA LO VASCO

**LE PREROGATIVE DELLA VITTIMA
NEL PROCESSO PENALE**



Tutor: Dott.ssa Nicoletta Mani

**LE PREROGATIVE DELLA VITTIMA
NEL PROCESSO PENALE.**

INDICE

- 1- Introduzione. La vittima da reato: origini storiche ed accezioni terminologiche.....pag. 3**
- 2- Regolamentazione del ruolo della vittima nelle fonti internazionali e comunitarie.....pag. 9**
- 3- Accesso alla giustizia e parte civile.....pag. 14**
- 4- Considerazioni conclusive: la marginalità di fatto della vittima nel processo penale.....pag. 21**
- 5- Bibliografia.....pag. 25**

1. La “vittima”: origini storiche ed accezioni terminologiche

L’omicidio di Meredith Kercher, particolarmente noto per il clamore mediatico che ha generato, offre alcuni spunti per un’attenta riflessione sul ruolo della vittima nel sistema processualpenalistico.

In particolare, il processo avviato in seguito alla morte della giovane studentessa inglese induce ad interrogarsi su un aspetto ancora molto dibattuto nel nostro ordinamento: i limiti e le prerogative della vittima nel processo penale e i confini entro i quali la stessa possa assumere un ruolo di vera e propria parte processuale, ponendosi *a coté* del pubblico ministero e dell’imputato.

Al fine di percorrere l’itinerario di indagine avente ad oggetto la partecipazione della vittima al processo è necessaria, preliminarmente, un’analisi della definizione del concetto di “vittima” del reato, per riuscire poi a coglierne il reale significato.

Il termine “vittima”, anzitutto, richiama concetti che caratterizzano prevalentemente contesti extra-processuali, in particolare criminologici.

Infatti, le ricerche in campo criminologico hanno condotto negli anni ‘50 all’individuazione di una scienza autonoma all’interno della più ampia disciplina della criminologia, che prende il nome di “vittimologia”.

Tale peculiare branca della scienza criminologica ha come oggetto lo studio della personalità della vittima, delle implicazioni psicologiche derivanti da tale “status” e del legame tra il reo e l’offeso.¹

¹ GUGLIELMO GULOTTA definisce la vittimologia come “una disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima di un crimine, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine”, in GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, pag 9.

Tale passaggio all'autonomia della "vittimologia" nell'ambito delle scienze criminologiche ha rappresentato un punto di svolta, poiché in epoca anteriore l'attenzione di tali scienze non era tanto incentrata sulla vittima in quanto tale, quanto piuttosto sul riflesso che ne derivava analizzando il reo e la sua condotta criminosa : la vittima, che subiva il danno da reato, era ritenuta soggetto passivo dello stesso e dunque rilevante soltanto nell'ottica del risarcimento che ad essa spettava.

Volendo percorrere le tappe fondamentali di questo mutamento di prospettiva, è necessario dar conto degli studi compiuti in materia dal criminologo Hans Van Hentig, che per primo ha posto in risalto alcuni aspetti sulla vittima del reato, fino ad allora rimasti nell'ombra, consentendo alla vittimologia di elevarsi al rango di scienza.

Nella sua opera "*The criminal and his victim*" del 1984, lo studioso elabora tre concetti che saranno fondamentali per la vittimologia: ²

- il *criminale- vittima*, concetto che fa riferimento ai casi, alcune volte possibili, in cui la vittima e il carnefice - piuttosto che ritratti in posizione antitetica - rivestono ruoli interscambiabili;
- la *vittima "latente"*, concetto con cui percorre l'analisi dei fattori che possono comportare la predisposizione della vittima al crimine.
- il *rapporto tra criminale e vittima*;

Von Hentig, invero, fu il primo, ma non l'unico a dedicarsi all'approfondimento del tema, poiché anche altri autori contribuirono a cogliere l'importanza della

² PORTIGLIATTI BARDOS, voce «*Vittimologia*», in *Digesto Pen.*, XV, IV ed., Torino, pag. 319 e ss.

vittima del reato, con lo scopo di poterle attribuire un ruolo maggiore di quello che rivestiva in precedenza.³

Fatta tale necessaria premessa di natura sociologica e criminologica, è necessario passare all'analisi del ruolo e delle "prerogative" della vittima – qualora ve ne siano – nel processo penale e tale indagine ha come presupposto lo studio della normativa codicistica. Ad una prima analisi, si può notare come nell'ambito del processo penale si faccia generalmente riferimento ad accezioni diverse: persona offesa dal reato, danneggiato, soggetto passivo del reato, parte lesa.

Nel nostro ordinamento non è dato riscontrare una descrizione esaustiva di tali concetti, né una specificazione appagante del significato proprio di ognuno di essi e, voltando lo sguardo alle fonti europee ed internazionali, non si può propriamente dire che tale lacuna venga colmata.

La dottrina processualpenalistica ha più volte cercato di definire i concetti con cui si fa riferimento alla "vittima" del reato, fino a giungere alla individuazione della persona offesa dal reato come il soggetto il cui bene giuridico, che la norma penale protegge, è leso o messo in pericolo dalla condotta illecita.

La definizione della vittima non può prescindere, dunque, dall'esaltazione dell'aspetto lesivo della condotta, che ha consentito anche di affermare che in ogni reato è sempre presente una persona offesa, anche quando non è possibile coglierla in tutta evidenza.⁴

³ Mendelsohn, ad esempio, introdusse il concetto di "colpa", inteso come responsabilità della vittima nella realizzazione dell'evento criminoso, in PORTIGLIATTI BARDOS voce «*Vittimologia*», cit., pag. 319 e ss.

⁴ CARNELUTTI, a tal proposito, parla di "invisibilità della vittima", piuttosto che di "inesistenza". Cfr. CARNELUTTI, , *Lezioni sul processo penale* , I, 2° Ed., Roma, 1949, 166.

Se esiste un processo penale, dunque, quello che è certo è l'esistenza, il più delle volte di una vittima che lamenta l'aggressione di un bene o di un interesse.⁵

La difficoltà nell'individuazione di un concetto unitario di "vittima del reato" è emersa anche in sede internazionale: le Nazioni Unite, con la *Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere* del 1985 hanno proposto la seguente definizione di vittima: "*vittima del crimine è chi, individualmente o in forma collettiva, ha sofferto un danno e , in particolare un'aggressione alla sua integrità fisica o psichica, una sofferenza morale, una perdita economica o un'aggressione grave ai suoi diritti fondamentali , a seguito di azioni od omissioni commesse in violazione a leggi penali in vigore in uno degli Stati membri*"⁶. La problematica è stata affrontata anche in sede europea: nella *Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea* del 15 marzo 2001/220/GAI, la vittima viene individuata come "*la persona fisica che ha subito un pregiudizio , anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato membro*", di talché vittima appare anche il danneggiato, ossia colui che subisce in modo diretto un danno dal reato senza essere il titolare del bene giuridico leso.⁷

Con riferimento a tale ultimo passaggio, occorre precisare che nel nostro ordinamento processuale sussiste una netta distinzione tra la persona offesa e il danneggiato, ossia il titolare del diritto civilistico alla restituzione o al

⁵ CHINNICI, «*La vittima nel processo penale: un personaggio in cerca d'autore*» in «*Meredith, anatomia di un processo*» a cura di Montagna, Roma, 2012, pag.334.

⁶ "Dichiarazione dei principi base della Giustizia per Vittime di Crimini e di Abusi di Potere" votata con la Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>

⁷ "*Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea* del 15 marzo 2001/220/GAI". Essa ha fornito delle disposizioni in base alle quali viene garantito alle vittime il diritto di essere sentite, la possibilità di partecipare al procedimento penale, la protezione, il risarcimento e l'accesso alle informazioni pertinenti, <http://eur-lex.europa.eu>

risarcimento del danno, che può essere azionato mediante l' istituto della costituzione di parte civile.

Generalmente le due figure tendono a coincidere, anche se vi sono situazioni particolari in cui il danneggiato non può identificarsi con la persona offesa: nel caso del delitto di omicidio, per esempio, la persona uccisa è la persona direttamente offesa dal reato, mentre il diritto al risarcimento è riconosciuto agli eredi della vittima, che nel caso specifico sono danneggiati da quel delitto⁸.

Il legislatore, infatti, in considerazione della particolarità della fattispecie, ha voluto meglio disciplinare questa ultima ipotesi e, attraverso un'operazione estensiva, ha inserito una clausola generale che attribuisce l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuite alla persona offesa ai suoi prossimi congiunti, quando la vittima è deceduta in conseguenza del reato (art. 90 c. 3 c.p.p.).

Tale ultima riflessione è ispirata dalla vicenda giudiziaria che qui è analizzata parallelamente alle considerazioni sulla tutela della vittima, avente ad oggetto l'assassinio di Meredith Kercher, nella quale la famiglia di quest'ultima ha visti riconosciuti i propri diritti connessi alla posizione di danneggiati nel processo.

Il tema che qui si vuole approfondire parte proprio da tali diritti e, attraverso l'analisi dell'estensione e dei limiti di questi ultimi, ci si propone l'obiettivo di cogliere quello che sembra essere "l'orizzonte di senso" della vittima nell'attuale costruzione del processo penale: una presenza che risulta simbolica nella fase preliminare, mentre nei passaggi successivi ciò che rimane sono le pretese, civilistiche, di risarcimento del danno.

Ed è proprio la constatazione della marginalità delle tutele concesse alla vittima che, ad esempio, possiamo riscontrare nel caso del processo di Meredith, nel

⁸ MAZZA, *I protagonisti del processo*, in CORSO, DEAN, DOMINIONI, GAITO, MAZZA, SPANGHER, *Procedura Penale*, Torino, 2012, pag. 154.

quale non si può negare che più che parte attiva e funzionale al processo, i genitori della studentessa siano stati una presenza volta a ricordare che quell'enorme sofferenza necessita giustizia.

2.Regolamentazione del ruolo della vittima nelle fonti internazionali e comunitarie.

Prima di analizzare gli aspetti relativi ai due diversi concetti di persona offesa e danneggiato dal reato nel tessuto codicistico, è necessario volgere lo sguardo alla regolamentazione delle prerogative della vittima da reato – sia essa persona offesa o danneggiato – nell’ambito delle fonti internazionali e comunitarie. Il panorama normativo e giurisprudenziale, in un quadro di produzione nazionale e sovranazionale e in un contesto ormai “multilivello” (O.N.U., Unione europea e Consiglio di Europa; Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell’uomo), registra una sempre più marcata attenzione verso i diritti e gli interessi processuali propri di coloro che subiscono il crimine, nell’acquisita consapevolezza di una netta differenziazione tra il ruolo del titolare del bene giuridico protetto e leso dal reato e quello di colui al quale la condotta illecita abbia cagionato un danno risarcibile. A tal proposito, riveste un notevole interesse la Decisione quadro del Consiglio dell’U.E. del 15 marzo 2001, poiché ha un peso specifico nei paesi dell’Unione a causa della forza cogente del diritto comunitario sugli ordinamenti nazionali, come del resto è stato precisato nella sentenza Pupino del 2005⁹, la quale ha chiarito che, ex dell’art 34 n. 2 lett. b UE, le Decisioni Quadro “sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.

La Decisione quadro formula, inoltre, un vero e proprio statuto dei diritti delle vittime del reato, stabilendo, all’art. 2, che “Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime.

⁹ C. Giust., 16 giugno 2005, causa 105/03 in proc. Pupino. Sul punto v. APRILE, I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell’Unione Europea, dopo la sentenza sul “caso Pupino” in materia di incidente probatorio, in Cass. pen., 2006, p. 1165 s.

Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale”. Altri aspetti di rilievo attengono al trattamento specifico delle vittime particolarmente vulnerabili, alla produzione di prove, alle modalità dell’interrogatorio, al diritto alle informazioni, alla protezione e al rimborso delle spese. Le disposizioni, infatti, garantiscono alle vittime di reati la possibilità di essere sentite durante il procedimento, nonché di fornire elementi di prova. Tuttavia, le autorità dovrebbero poter interrogare le vittime soltanto per quanto è necessario al procedimento penale¹⁰.

All’art 4 si afferma il “diritto di ottenere informazioni”: in particolare sono elencate le informazioni che lo Stato ha il dovere di fornire alla vittima fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell’applicazione della legge, e ovviamente secondo i mezzi che esso ritiene più adeguati e in una lingua generalmente comprensibile. Lo Stato dovrà informarla del tipo di assistenza che può ricevere, dove e come sporgere denuncia, quali sono i requisiti per il diritto alla vittima a ottenere il risarcimento. Inoltre qualora la vittima lo richiede lo Stato deve tenerla informata sugli elementi pertinenti allo svolgimento del processo e sulla sentenza pronunciata dal giudice. Alla vittima è garantita anche la facoltà all’informazione sul momento del rilascio dell’imputato o della persona condannata dal reato.

Dalle varie prerogative della vittima che si susseguono nella decisione quadro è fondamentale anche l’art 9 che sancisce, a tutela della vittima, che ciascuno Stato membro deve offrire alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un

¹⁰ “*Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea* del 15 marzo 2001/220/GAI”, in <http://eur-lex.europa.eu>

ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. Infine, nella decisione quadro è prevista la necessità di prestare alla vittima un'adeguata assistenza in relazione a tutti i suoi possibili bisogni (legali, medici, psicologici, economici, etc.), anche, se richiesta, dopo il termine del procedimento penale (art. 13). Per realizzare tale assistenza è necessario che presso ciascun Stato membro esistano strutture idonee; cosa che in talune realtà, come ad esempio quella italiana, non accade ancora a causa della mancanza di una legislazione organica in materia e di una rete di centri su tutto il territorio nazionale – coordinati da un organismo centrale – destinati a prestare alle vittime tale attività di assistenza.

Le fonti europee aventi ad oggetto la tutela della vittima da reato nel processo penale non si esauriscono nella Decisione Quadro del 2001. Il problema della protezione della vittima è stato affrontato dalla Raccomandazione sull'assistenza delle vittime di reato, adottata dal Comitato europeo sui problemi criminali del Consiglio d'Europa del 3/7-4-2006, come anche dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta del 16-5-2007, specificamente riservata alla “persone trafficate”, in stretta sintonia con l'esegesi del primo Protocollo sul traffico di persone addizionale alla Convenzione ONU di Palermo del 2000⁷¹, o, ancora dalla Decisione Quadro 2008/841/GAI del 24.10.2008⁷², in tema di contrasto alla criminalità organizzata.

A unire le diverse fonti sovranazionali è il contenuto della Convenzione di Palermo¹¹ in cui è stato dichiarato che il giusto processo e l'attuazione della

¹¹ La Convenzione ONU contro il crimine organizzato transazionale convocata a Palermo nei giorni 12- 15.12.2000 è stata ratificata dall'Italia con la l. 16.3.2006, n. 146, intitolata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale”, adottati dall'Assemblea generale il 15-11-2000 e il 21-5-2001”. Sul punto v.

giustizia per il rispetto della vittima e la tutela delle sue aspettative, tentano di “riequilibrare l’asse della tutela penale, ancora troppo inclinato sul versante dell’illecito e del suo autore” .

Dall’analisi dell’attenzione riservata dalle fonti internazionali al tema della tutela della vittima da reato, emerge una netta differenza rispetto alla normativa processuale italiana, indubbiamente poco incline a riconoscere un ruolo effettivo alla vittima nell’ambito del processo penale. E’ necessario, al contrario, un coinvolgimento maggiore della vittima nelle dinamiche processuali, in particolare nella fase dell’istruzione probatoria, così come appare necessaria una garanzia che accerti l’equa riparazione dei danni psicologici, morali e materiali subiti come conseguenza diretta del reato: è evidente la necessità di affiancare fin dall’inizio la vittima, seguirla nel corso del processo penale e supportarla anche dopo, fino al risanamento, per quanto possibile, del trauma subito dal reato.

Insomma, è fuor di dubbio che nell’ordinamento processuale penale italiano manchi un’attenzione speciale nei confronti delle vittime da reato le quali, nella maggior parte dei casi, si presentano come soggetti deboli che necessitano di uno *status* processuale attivo. In attesa di una necessaria riforma legislativa, il rimedio immediato spetta, allora, all’attività del giudice nazionale, cui è affidato il compito di un’interpretazione sistematica al fine di colmare le lacune di tutela della vittima, anche quanto alla effettività della partecipazione alle dinamiche cognitive, in coerenza con gli obblighi scaturenti dalla Decisione quadro del 2001.

Il legislatore italiano, infatti, ha attribuito alla persona offesa il potere di agire come parte processuale riconoscendole alcune prerogative: il potere di

CONFALONIERI, *La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, in *Dir. Uomo*, 2006, 37 ss.

partecipare a determinati atti del procedimento (art 360 c.p.p.), il potere di presentare memorie e indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.). Qualora in conseguenza del reato la persona offesa dal reato sia deceduta, per una sorta di *fictio iuris*, i relativi diritti e facoltà, sono esercitati dai suoi prossimi congiunti: la trasmissione dei poteri del “dante causa” agli eredi ha voluto tradurre l'improrogabile necessità di dare giustizia e tutela alla «vittima del reato¹²».

In sostanza, il “ruolo” di vittima nel giudizio è svolto da coloro che, a causa della morte di una persona, hanno perso il riferimento educativo o assistenziale in famiglia o comunque, hanno subito una perdita irreparabile: ecco perché la categoria è limitata ai figli, ai genitori, al coniuge, ai fratelli. Tuttavia, agli eredi non può essere attribuita la qualifica di persone offese né accordata una parificazione ad ogni effetto: per gli eredi, è infatti prevista una norma ad hoc - l'art 74 c.p.p. - che autorizza i prossimi congiunti a costituirsi parte civile.

¹² Rel. Prog. Prel., in *Il nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Lattanzi, E.. Lupo, Milano, 1989, p. 165.

3. Accesso alla giustizia e la parte civile

Il processo instauratosi a seguito dell'omicidio di Meredith Kercher ci consente di approfondire l'analisi sul ruolo e i poteri processuali della vittima del reato, costituita o meno parte civile, unitamente allo studio degli sviluppi e delle possibili conseguenze dell'introduzione dell'azione civile nel processo penale, rilevando così quali sono, in concreto, le prerogative della vittima del reato.

La Corte di Assise di Perugia, oltre alla pena di 26 e 25 anni di reclusione per Amanda Knox e Raffaele Sollecito, condanna i due imputati al risarcimento dei danni in solido nei confronti dei congiunti di Meredith Kercher, della proprietaria dell'immobile di Perugia, luogo in cui è avvenuto l'assassinio e, quanto alla Knox, nei confronti di Patrick Lumumba, accusato falsamente dall'imputata di aver commesso l'omicidio¹³.

La Corte di assise di appello riforma la pronuncia e assolve gli imputati per non aver commesso il fatto confermando, con riferimento ad Amanda Knox, la condanna per la calunnia posta in essere nei riguardi del Lumumba il quale, insieme ai congiunti della Kercher e alla proprietaria dell'immobile in cui è avvenuto l'omicidio, si è costituito parte civile in entrambi i gradi di giudizio.

Dalla lettura delle due sentenze emerge una partecipazione marginale delle parti private costituite.

In particolare, leggendo le prime pagine della sentenza di primo grado si nota *in primis* il rigetto dell'istanza avanzata dalla parte civile di procedere a porte chiuse, avendo ad oggetto il processo aspetti delicati, con riferimento precipuo al delitto di violenza sessuale contestato. Il rigetto di tale istanza è stato motivato dalla Corte di Assise di Perugia sul presupposto della maggiore età della vittima

CHINNICI, «La vittima nel processo penale: un personaggio in cerca d'autore» in «Meredith, anatomia di un processo», cit., p. 331.

e sul fatto che essa non fosse più in vita; tuttavia, data la mancanza del consenso delle parti, non è stata consentita l'effettuazione di riprese audiovisive.

Le parti civili, una volta dichiarato aperto il dibattimento, hanno tempestivamente depositato le liste testimoniali e di consulenti tecnici e i familiari della vittima, in particolare, hanno partecipato alle indagini mediante un proprio consulente¹⁴.

E' stato già anticipato come sia possibile, nell'attuale struttura codicistica, individuare come persona offesa dal reato il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale che è stata violata, e come invece il concetto di danneggiato faccia più ampio riferimento al soggetto titolare del diritto, di natura civilistica, alla restituzione o al risarcimento del danno. Nel caso in esame, Meredith Kercher è la persona offesa dal reato mentre i suoi familiari costituiscono i soggetti danneggiati dal reato.

Le due figure tendono a coincidere invece in Patrick Lumumba che non solo è persona offesa del delitto di calunnia, ma è anche danneggiato dallo stesso reato. Ciò premesso, possiamo in tal modo giungere all'analisi dello strumento processuale attraverso cui la vittima da reato – persona offesa o danneggiato dallo stesso- ha la possibilità di prendere parte alla dialettica del processo, ovvero la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile è l'atto processuale introduttivo attraverso cui si concretizza l'esercizio dell'azione penale per ottenere il riconoscimento di un danno derivante dal reato e la conseguente riparazione in forma risarcitoria o restitutoria¹⁵.

¹⁴ CHINNICI, «*La vittima nel processo penale: un personaggio in cerca d'autore*» in «*Meredith, anatomia di un processo*», cit., p. 334.

¹⁵ La pretesa risarcitoria può investire sia il danno di natura patrimoniale (art 2043c.c.) espresso nelle forme del danno emergente e del lucro cessante; sia il danno morale (art 2059c.c.) rappresentato

Secondo quanto disposto dall'art 79 c.p.p., il danneggiato, dopo l'esercizio dell'azione penale del p.m. e in vista dell'udienza preliminare, può costituirsi parte civile.

L'atto di costituzione di parte civile, consistente in una dichiarazione scritta, deve contenere:

- le generalità del soggetto che si costituisce
- le generalità dell'imputato nei cui confronti l'azione viene esercitata
- le ragioni che giustificano la domanda(*causa petendi*)
- l'indicazione del difensore che, munito di procura *ad litem*., dovrà anche sottoscrivere l'atto.

La parte civile sta in giudizio non personalmente ma è rappresentata dal difensore che è munito di procura speciale.

L'atto di costituzione di parte civile può essere presentato solo nel procedimento di primo grado e va presentato direttamente al giudice all'apertura dell'udienza preliminare - ossia dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza - o dibattimentale(prima che siano compiute le formalità di apertura) oppure può essere, fuori dall'udienza, depositato presso la cancelleria del giudice competente per la fase e la notifica all'imputato e al p.m.(art 78 c.p.p.). E' necessario rammentare che nella fase delle indagini preliminari non è consentita la presentazione di tale atto nemmeno se vi è l'udienza a seguito della richiesta di applicazione della pena. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che deve ritenersi «illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle

dalle sofferenze psichiche patite in conseguenza della commissione del reato. Il danno patrimoniale può essere risarcito per equivalente mentre quello morale solo in via satisfattiva mediante una somma proporzionata alla gravità del reato e all'entità del turbamento patito a causa dello stesso. Cfr. MAZZA, *la costituzione di parte civile*, in DOMINIONI, CORSO, SPANGHER etc., *Procedura Penale*, Torino, 2012, 154.

spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto¹⁶ ».

I termini imposti dai commi 1 e 2 dell'art 70 c.p.p. per la costituzione di parte civile sono previsti a pena di decadenza.

La parte che si costituisce dopo i sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento (art 468) perde la facoltà di presentare la lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici con le ulteriori conseguenze in tema di diritto alla prova. Tuttavia, il codice considera la lista testi tempestivamente depositata, ancor prima della costituzione civile, come un atto validamente compiuto dalla persona offesa sul fondamento dell'art 90, dunque la persona offesa che dopo si costituisce parte civile potrà avvalersi della fonte di prova ritualmente indicata

La costituzione di parte civile, una volta avvenuta, conserva i suoi effetti in ogni stato e grado del dibattimento, in virtù del principio di immanenza della costituzione: non sarà dunque necessario rinnovare tale atto nei successivi gradi o fasi del processo.

Nell'eventualità di appello presentato dal p.m., qualora venga accolto e determinata la condanna dell'imputato, il giudice è obbligato a pronunciarsi anche sulla domanda della parte civile. Sulla base del principio d'immanenza più sopra citato, l'assenza della parte o del suo difensore in udienza non deve essere interpretata come contegno equivalente a revoca tacita o presunta della costituzione. Il giudice, prima di pronunciare la decisione sul merito della pretesa risarcitoria o restitutoria (art 88, comma 1), dovrà verificare la regolarità della costituzione nonostante non sia previsto un provvedimento scritto di ammissione della parte civile. Inoltre il giudice può pronunciare l'esclusione dal

¹⁶ La Corte estende tale principio anche relativamente alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato. V. Cass., Sez. Un., 27.11.2008, D'Avino, in *Mass. Uff.*, 241356.

processo della parte civile costituita se mancano i presupposti sostanziali(capacità di legittimazione) o i requisiti formali(non sono stati osservati i tempi e le modalità per la costituzione) dell'azione civile; l'istanza può essere presentata dal p.m., dall'imputato, dal responsabile civile o anche d'ufficio.

L'esclusione avvenuta nell'udienza preliminare non preclude la possibilità per l'escluso di ripresentare la costituzione nella fase dibattimentale,sede in cui è possibile sanare eventuali vizi di forma. Inoltre, sulla base dell'art 88, all'escluso non è precluso il diritto di instaurare un autonomo procedimento in sede civile.

L'ordinanza di esclusione della parte civile non è impugnabile mentre quella d'inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile unitamente all'impugnazione della sentenza.

La parte civile costituita può anche decidere di revocare la sua costituzione attraverso una dichiarazione resa in udienza personalmente o mediante procuratore speciale oppure, ex art 82,comma 1, la revoca può essere esercitata attraverso un atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. Inoltre, si considera revocata tacitamente se non vengono presentate le conclusioni scritte dalla parte civile nella discussione finale dibattimentale o se questa propone l'azione anche davanti al giudice civile.¹⁷

L'art 185 del codice penale obbliga l'autore del reato alla restituzione o al risarcimento del danno prevedendo così la possibilità, per ragioni di economia processuale e per evitare possibili giudicati contrastanti, che la condotta possa essere valutata unitariamente dal giudice penale.

¹⁷ V. MAZZA, *La costituzione di parte civile*, in DOMINIONI, DEAN, CORSO etc, *Procedura Penale*, cit., p.159.

Per evitare che un'identica domanda sia decisa da due giudici diversi, con possibili contrasti, l'azione civile già presentata nel giudizio civile può essere trasferita nel processo penale se in quest'ultimo è ancora possibile la costituzione di parte civile e se il giudice civile non si è ancora pronunciato in merito; se accade ciò il processo civile verrà dichiarato estinto.

Qualora l'azione civile venga trasferita nella sede propria dopo che era già stata proposta dinanzi al giudice penale, il processo civile rimarrà sospeso fino a quando non sarà divenuta irrevocabile la decisione assunta nel processo penale, la quale avrà efficacia vincolante nel giudizio civile (art 651 e 652); l'irrevocabilità della decisione penale però non si verifica quando la parte civile che ha richiesto tutela nella propria sede, lo ha fatto perché esclusa nel processo penale o quando il danneggiato non ha potuto scegliere la sede nella quale far valere il suo diritto come nel caso d'incapacità dell'imputato ex 71 o nel caso del processo penale chiuso con il patteggiamento che non consente una pretesa risarcitoria.

Alla figura della costituzione civile è dunque collegato, nel processo penale, il principio del *favor separationis* in virtù del quale il legislatore, per semplificare l'accertamento penalistico, favorisce la trattazione separata dell'azione civile. Tale principio trova la sua massima espressione nell'art 652 c.p.p. in cui è previsto lo sviluppo del procedimento civile parallelamente a quello penale, se l'azione civile è stata chiesta nella propria sede prima che iniziasse il processo penale, senza subire sospensioni e vincoli dal processo penale per cui l'imputato (anche se assolto in sede penale) potrebbe essere condannato, nel processo civile, al risarcimento del danno.

La costituzione di parte civile nel processo penale, come sopra ampiamente spiegato, favorisce l'economia dei giudizi ed evita il rischio di decisioni contrastanti di giudici diversi. Tuttavia, attribuendo al giudice penale la cognizione dei due profili di illiceità (quello penale e quello civile) è pur vero che, inevitabilmente, si produce un 'appesantimento dell'attività processuale di accertamento dal reato, con conseguente dispersione del principio di semplificazione e di economia degli atti¹⁸.

Passando ora a considerare il ruolo che la vittima, nel concreto, riveste nel processo penale non si può non notare che costituendosi parte civile non si limita a chiedere una pretesa risarcitoria ma è interessata all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Da quest'affermazione emerge una forte criticità della disciplina dell'azione civile nel processo penale, poiché l'interesse privato/personale - della persona offesa/danneggiato che si costituisce parte civile - a condannare l'imputato, unito a quello dell'organo di pubblica accusa, potrebbe determinare uno squilibrio evidente delle parti processuali con la conseguente violazione dell'art. 111 della Costituzione, che invece prevede il principio della doverosa parità delle parti processuali.

¹⁸ V.L.delega art 2,n.1., 16.2.1987, n.81.

4. Considerazioni conclusive: la marginalità di fatto della vittima nel processo penale.

L'itinerario che si è voluto percorrere in queste pagine, costituito dall'analisi delle concrete possibilità di azione concesse alla vittima del reato nel processo penale, consente di cogliere le criticità che emergono dalla riflessione su questo tema, che peraltro attende ancora, nonostante un dibattito di considerevole durata, la giusta definizione nel quadro del sistema processualpenalistico.

Il legislatore non si è chiaramente spinto fino ad attribuire alla vittima che non si costituisce parte civile il ruolo di "parte": ciò risulta di immediata percezione nel sistema del codice di rito del 1988 ove quest'ultima non è considerata parte del processo, ma è definita "persona offesa", portatrice certamente di alcuni diritti anche grazie all'opera della giurisprudenza, ma indubbiamente dal carattere marginale.

Invero, se l'offeso non venisse a coincidere con il danneggiato ovvero, pur coincidendo, non volesse partecipare al giudizio come parte civile, egli non potrebbe essere un interlocutore autoreferenziale, in quanto non gli sarebbe riconosciuto di partecipare alla formazione della prova, ma solo di veicolare le sue istanze tramite il pubblico ministero.¹⁹

La posizione che sembra essere assunta dal codice di rito con riferimento al ruolo della vittima nel processo, non sembra esser stata contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come è possibile cogliere, ad esempio, nella sentenza n. 75 del 2001 : *“Si è così rilevato, a tal proposito, come la disciplina che il codice del 1988 ha dettato per regolare l'esercizio della azione civile in sede penale, lasci intravedere due principi ispiratori all'apparenza*

¹⁹ CHINNICI, «*La vittima nel processo penale: un personaggio in cerca d'autore*» in «*Meredith, anatomia di un processo*», cit., pag.352.

antagonisti: al rafforzamento, infatti, dei diritti e delle garanzie assicurati ai soggetti portatori di istanze civili - all'apparenza idoneo a fungere quale indiretto stimolo ad iscrivere nel procedimento penale le domande civili da reato, e così definire, in quell'unica sede, il relativo contenzioso - si giustappone una accentuata tendenza a depurare il processo penale dalla pretesa risarcitoria, facendo confluire la relativa domanda in sede propria, attraverso la possibilità, offerta al danneggiato dal reato, di far valere le proprie istanze davanti al giudice civile pur in pendenza dell'azione penale, senza che da ciò derivi un paralizzante arresto del relativo giudizio. Questa prospettiva, dunque, è perfettamente simmetrica rispetto alla più generale tendenza volta a circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande - specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale - non possa che aggravarne l'iter; con conseguente perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione. Da tutto ciò, dunque, per un verso, il particolare rigore con il quale devono essere misurate le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie; e, sotto altro profilo - e di riflesso - l'accentuazione in senso accessorio ed eventuale che caratterizza la posizione ed il ruolo del responsabile civile.”²⁰.

Risulta indubbio che il soggetto che asserisca di aver subito l'offesa causata dal reato rimane privo della qualità di parte processuale in senso stretto, ma ciò non ha impedito che gli venissero, nel tempo, riconosciuti diritti e facoltà, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione per la vittima rispetto all'orizzonte di senso di concezioni precedenti: per anni, infatti, la visione pubblicistica del reato e

²⁰ Corte Cost., sent. 23 marzo 2001, n.75, in *Dir. Pen. proc.*, 2001, 612.

l'accentuazione dei principi liberali-garantisti , apparentemente in contrasto tra loro, hanno condotto ad una scarsa attenzione per la vittima del reato.²¹

Un segnale di cambiamento, tuttavia, è dato riscontrare in tempi recenti, poiché si ritiene che il legislatore italiano abbia avvertito l'esigenza che la tutela della vittima debba assumere un'importanza sempre maggiore, in considerazione del fatto che le modifiche al codice di rito sono in ogni caso insufficienti ai fini di un'effettiva difesa degli interessi della stessa.

Al contempo, nondimeno, questa lacunosa disciplina dei diritti delle vittime del reato nell'ordinamento italiano non è stata colmata con la normativa europea - la già citata Decisione quadro 2001/220/GAI, che individua alcune norme che incidono sui diritti processuali della vittima - la quale, com'è noto, non ha trovato soddisfacente riscontro nell'ordinamento processuale italiano.

Questo mancato adeguamento alla Decisione quadro ha indotto il Parlamento Europeo e il Consiglio per i diritti e l'assistenza e protezione delle vittime di reato a formulare una Proposta di direttiva, in data 18 maggio 2011, che dovrebbe avere un maggior carattere di vincolatività per gli Stati membri: nonostante ci si trovi in un terreno di mere proposte e non di interventi concreti, si ritiene che, in ogni caso, tale proposta consenta la produzione di effetti diretti nei confronti degli organi statali responsabili dell'inadempimento.²²

Dal quadro che fin qui si è cercato di delineare emerge chiaramente la necessità che il legislatore si adoperi per adeguare il processo penale alle esigenze, su vari livelli, di maggior tutela per le vittime del reato. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a non cadere nel fraintendimento che tale ricerca di tutela debba

²¹ AGNESE, *“La vittima del reato”* in *“La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea”*, “I Libri” di Archivio Penale/4, Roma, 2011, pag. 36 e ss.

²² Sulla Proposta di direttiva della Commissione Europea COM(2011) v. AGNESE, *“La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea”*, cit. , pag. 19-70.

avvenire a scapito dei diritti dell'imputato²³: è fondamentale, infatti, tener presente che le misure da adottare per la protezione e per il riconoscimento dei diritti processuali delle vittime da reato devono necessariamente essere orientate al mantenimento di un giusto equilibrio con l'esplicazione dei diritti fondamentali della difesa.²⁴

²³ LUPO, *“La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato”*, “I Libri” di ARCHIVIO PENALE/4, Roma, 2011, pag. 16.

²⁴ Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, Bruxelles, 18.5.2011 <http://eur-lex.europa.eu>

BIGLIOGRAFIA

- AGNESE A., *La vittima del reato*, in *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, "I Libri" di Archivio Penale/4, Aracne Editrice, Roma, 2011.
- CARNELUTTI F., *Lezioni sul processo penale*, Vol. I, 2° Ed., Roma, 1949
- CHINNICI D., *La vittima nel processo penale: un personaggio in cerca d'autore*, in *Meredith, anatomia di un processo*, a cura di M. Montagna, Roma, 2012.
- GULOTTA G., *La vittima*, Milano, 1976.
- LATTANZI G., LUPO E., (a cura di) , *Il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989.
- LUPO E., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, "I Libri" di Archivio Penale/4, Roma, 2011.
- PORTIGLIATTI BARDOS, voce «Vittimologia», in *Digesto Pen.*, XV , IV ed. , Torino.

FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

- Cass., Sez., Un., 27.11.2008, D'Avino.
- Convenzione ONU contro il crimine organizzato transazionale convocata a Palermo, 12 - 15 dicembre 2000
- Corte Cost. , sent. 23 marzo 2001 n.75
- C. Giust., 16 giugno 2005, causa 105/03 in proc. Pupino:
- Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001/220/GAI
- Dichiarazione dei principi base della Giustizia per Vittime di Crimini e di Abusi di Potere" votata con la Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
- L.delega art 2,n.1., 16.2.1987, n.81
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, Bruxelles, 18.5.2011